

Risposta di AssoBenefit alla consultazione dell'ARERA 112/2020/R/EEL avente ad oggetto *“Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile”*

AssoBenefit è un'Associazione senza scopo di lucro di diritto italiano costituita nel dicembre 2018. Scopo dell'Associazione è, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto: *“concorrere all'affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano basato sui principi costitutivi delle Società Benefit”*.

AssoBenefit apprezza l'opportunità offerta dalla consultazione lanciata dall'ARERA in materia di autoconsumo e comunità di energia rinnovabile, per presentare il proprio punto di vista e proporre il modello della Società Benefit in risposta alla domanda S2 di cui al documento di consultazione 112/2020/R/EEL. In via preliminare, AssoBenefit segnala che il modello della Società Benefit è stato indicato come uno dei possibili modelli di impresa per la trasposizione nell'ordinamento italiano del soggetto comunità di energia rinnovabile, dalla DG ENER 2020 Horizon BRIDGE Energy Communities Task Force.

S2. Benché l'Autorità non possa presentare, in questa sede, ulteriori considerazioni in merito alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, può essere opportuno raccogliere, in via ricognitiva, elementi utili in merito. Quale potrebbe essere la natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”? Perché?

1. La Società Benefit nell'ordinamento italiano

Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Secondo l'art. 2247 c.c., con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Questo scopo è l'unico contemplato dalla legge per le società di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (S.r.l., S.p.A., ecc.), il cui obiettivo primario è la massimizzazione del profitto, che è anche il criterio dominante nei loro processi decisionali.

Una Società Benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza. La Società Benefit non costituisce dunque un nuovo tipo sociale, ulteriore ed alternativo rispetto a quelli già riconosciuti nel nostro ordinamento, bensì rappresenta una "qualifica" che tutti i tipi societari possono ambire ad acquisire (*"ciascuna delle società di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina"*, S.p.a, S.r.l., società cooperative ecc. – articolo 1, comma 377 della legge 208/2015).

Caratteristica cardine della Società Benefit è il dualismo dello scopo: allo scopo di divisione degli utili (o mutualistico per le cooperative) il legislatore affianca la finalità di beneficio comune; divisione degli utili (o scopo mutualistico) e beneficio comune, che devono essere perseguiti mediante una gestione volta al loro bilanciamento.

In estrema sintesi, la disciplina sulle Società Benefit sancisce che: **a)** le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale; **b)** la società sia gestita bilanciando l'interesse dei soci con quello di coloro sui quali l'attività sociale impatta; **c)** nell'organizzazione sociale venga individuato il responsabile a

cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune; l'inosservanza dei predetti obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto, con conseguente applicazione delle relative norme codicistiche in tema di responsabilità; **d)** l'obbligo di redigere una relazione annuale concernente il beneficio comune, da allegare al bilancio societario e riguardante la descrizione degli obiettivi specifici, le modalità e le azioni poste in essere per conseguire il beneficio comune o le cause che ne hanno comportato l'impedimento e/o il rallentamento, la valutazione dell'impatto generato (utilizzando standard di valutazione esterno), la descrizione dei nuovi obiettivi da perseguire nell'esercizio successivo.

Infine, la disciplina attribuisce anche un ruolo specifico all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in tema di vigilanza delle Società Benefit che non perseguano il beneficio comune, sotto i profili della pubblicità ingannevole e di tutela del consumatore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di pratiche commerciali.

2. Il beneficio comune

Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le Società Benefit si impegnano a considerare l'impatto della società sulla società e l'ambiente al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.

Inoltre, la Società Benefit protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali. Al momento attuale le Società Benefit non godono di incentivi di tipo economico o fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per la società, non causano aggravii per i contribuenti.

3. I tipi di società che possono accedere alla qualifica di Società Benefit

Possono modificare il proprio atto costitutivo/statuto, inserendo nell'oggetto sociale gli scopi di beneficio comune generale (operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli *stakeholder*) e specifico (il perseguimento di una o più specifiche finalità di beneficio comune) previsti dalla legge, tutte le imprese che esercitano la loro attività sotto forma di:

società a scopo di lucro (art. 2247 c.c.):

- società semplice (Ss),
- società in nome collettivo (SNC),
- società in accomandita semplice (SAS),
- società per azioni (SpA),
- società a responsabilità limitata (Srl),
- società in accomandita per azioni (SApA),

società a scopo mutualistico (art. 2511 c.c.)

- società cooperative.

4. **Le comunità di energia rinnovabile e la Società Benefit**

AssoBenefit ritiene che la qualifica di Società Benefit, in una delle tipologie sociali ammissibili sopra elencate, possa offrire il modello di elezione per implementare nell'ordinamento italiano, il soggetto comunità di energia rinnovabile e l'analogo figura, prevista dalle direttive europee del Clean Energy Package, delle comunità energetiche di cittadini.

La comunità di energia rinnovabile (articolo 2, par. 2, punto 16) della direttiva UE 2018/2001) è un soggetto giuridico che: a) conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone

fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I requisiti legali minimi previsti dalla direttiva UE 2018/2001 per le comunità di energia rinnovabile sono tutti requisiti conformi alle disposizioni di legge che regolano ognuno dei tipi sociali a cui il modello della Società Benefit è applicabile. La scelta di uno dei tipi sociali sopra elencati garantisce il rispetto dei requisiti legali minimi a cui il soggetto giuridico comunità di energia rinnovabile deve conformarsi, ai sensi della direttiva, fatta eccezione per la finalità di beneficio comune (articolo 2, par. 2, punto 16) lett. c). Tale ultimo requisito sarebbe invece rispettato, per ognuno dei tipi sociali sopra elencati, con il ricorso al modello della Società Benefit, unitamente agli ulteriori aspetti di tutela della *mission* della società in caso di cambio di leadership o entrata di nuovi investitori, già evidenziati.

Le comunità di energia rinnovabile sono state concepite con l'obiettivo di potenziare il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili e facilitarne l'integrazione nel sistema energetico, nell'ottica della decarbonizzazione dell'economia. Le comunità di energia rinnovabile si basano su un nuovo modello di business che è quello della sharing economy e dell'impatto sociale: uno dei benefici che la comunità deve assicurare ai suoi membri è la "condivisione" dell'energia prodotta dagli impianti appartenenti alla comunità. Mentre questi obiettivi rientrano a pieno nello scopo mutualistico delle società cooperative, né la direttiva europea, né il decreto-legge 162/19 di trasposizione, escludono il perseguimento dello scopo di lucro da parte delle comunità di energia rinnovabile, sempre che questo non sia l'unico o principale scopo della comunità. La direttiva, inoltre, poiché introduce un quadro giuridico di armonizzazione minima, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previsione di requisiti ulteriori a livello nazionale che non ne pregiudichino l'effetto utile.

Per questo motivo, AssoBenefit ritiene che anche società che tradizionalmente perseguono uno scopo di lucro possano esercitare le attività di una comunità di energia rinnovabile, compatibilmente ai requisiti della direttiva, aderendo allo schema della Società Benefit.

La scelta del modello Società Benefit, applicabile ad ognuno dei tipi sociali sopra elencati, consentirebbe quindi l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni organizzative e di governance (tutte le società di cui al Libro V, Titolo V e VI del c.c.), con modelli di business flessibili, senza pregiudicare il perseguimento del beneficio comune che caratterizza le comunità di energia rinnovabile.

5. Le comunità di energia rinnovabile e il loro finanziamento: la Società Benefit come catalizzatore degli investimenti sostenibili

Le comunità di energia rinnovabile sono uno dei principali attori della transizione energetica, che è strumentale all'obiettivo europeo più ampio della decarbonizzazione dell'economia ovvero della climate-neutrality al 2050. Per il raggiungimento di questo obiettivo più ampio e a più lungo termine, la Commissione Europea ha elaborato un action-plan sulla "finanza sostenibile" per direzionare i flussi finanziari verso attività sostenibili. Uno dei principali strumenti per canalizzare gli investimenti verso attività sostenibili, nell'ambito dell'iniziativa "finanza sostenibile" della Commissione, è il Regolamento Taxonomy.

Il Regolamento Taxonomy, che sarà legge entro la fine del 2020, classifica in maniera univoca le attività economiche di vari settori industriali (ivi compreso quello dell'energia) secondo il loro livello di sostenibilità ambientale, sulla base di alcuni criteri, in particolare a) il contributo sostanziale dell'attività economica in questione ad uno di sei obiettivi ambientali¹ e b) il criterio DNSH (*do not significantly harm any other*), cioè non pregiudicare in maniera significativa alcuno dei sei obiettivi ambientali, più ulteriori *standard* sociali minimi.

¹ 1. Climate change mitigation: a company's impact on the environment; 2. Climate change adaptation: the environment's impact on a company; 3. Sustainable use and protection of water and marine resource; 4. Transition to a circular economy, waste prevention and recycling; 5. Pollution prevention and control; 6. Protection of healthy ecosystems.

Il Regolamento Taxonomy si applicherà ad investitori privati e istituzionali che saranno soggetti ad obblighi di trasparenza in relazione ai loro investimenti “green”. L’obiettivo è quello di direzionare i flussi finanziari verso gli investimenti che realmente contribuiscono alla decarbonizzazione, attraverso riferimenti univoci e obblighi di trasparenza, evitando il “green washing”.

In un settore come quello della produzione dell’energia rinnovabile, dove i costi iniziali di investimento sono una delle principali criticità, le comunità di energia rinnovabile che si costituiranno in forma di Società Benefit saranno in grado di attrarre più facilmente gli investimenti c.d. sostenibili, ovvero “Taxonomy aligned”. Infatti, lo scopo di beneficio comune che le Società Benefit perseguono in base al proprio Statuto si declina secondo gli stessi criteri che il Regolamento Taxonomy identifica per la classificazione delle varie attività economiche, sopra descritti.

La scelta del modello della Società Benefit per le comunità di energia rinnovabile realizzerebbe così un vero e proprio sistema virtuoso di vasi comunicanti tra finanza e business, limitando anche il ricorso ad interventi di politica fiscale a sostegno delle comunità di energia rinnovabile.

6. La Società Benefit e la crisi COVID-19: un cambio di paradigma

La crisi COVID-19 sta mostrando tutte le debolezze di un paradigma sociale ed economico incentrato sulla massimizzazione del profitto nel breve termine, cioè del capitalismo come inteso finora. La mancanza di strategie di lungo termine rispetto al verificarsi di rischi sistemici ha reso le imprese estremamente vulnerabili a questa crisi; al contempo, la mancata considerazione dei molteplici interessi in gioco nelle strategie aziendali finirà per esacerbare le già forti diseguaglianze sociali presenti nel Paese.

Le Società Benefit sono espressione di un paradigma più evoluto e rappresentano una evoluzione del concetto stesso di azienda che crea valore condiviso.

AssoBenefit sostiene la diffusione del modello della Società Benefit, non solo per la creazione di comunità di energia rinnovabile nel settore energetico, ma anche come espressione di un paradigma sociale ed economico più evoluto, che la crisi COVID-19 impone di adottare.

Mario Di Biase

